

ORDINANZA N. 27 /2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA la legge 28 gennaio 1994 n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs n.169/2016;
- VISTO l'art.7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n.169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n.15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO l'art.8 della suddetta L.84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs n.169/2016;
- VISTO il D.M. n.41 del 01.02.2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli);
- VISTA l'ordinanza n.30/2021 con cui è stato approvato il regolamento degli approdi di unità a vela adibite al charter nautico presso la darsena Acton del porto di Napoli;
- CONSIDERATO che già da svariati anni vengono assegnati, a carattere eccezionale e previa verifica della disponibilità, posti di ormeggio in favore di associazioni senza scopo di lucro che svolgono prevalentemente attività di natura sociale mediante progetti per il recupero di giovani a rischio di devianza/emarginazione (anche sottoposti a misure detentive) e favorire il loro reinserimento nel mondo lavorativo ovvero altre attività di natura sociale e senza scopo di lucro;
- RITENUTO, pertanto, opportuno, allo scopo di dare continuità e certezza alle attività di natura sociale svolta da soggetti in possesso dei relativi requisiti, destinare i primi sei posti del tratto di banchina individuato nell'allegato grafico per tali finalità, anche in relazione alle caratteristiche del fondale che non consente di ormeggiare in sicurezza imbarcazioni a vela con un pescaggio più rilevante rispetto alle imbarcazioni in questione, normalmente di dimensioni più ridotte;
- VISTI gli artt. n.6, comma 4, lett.a) e n.8, comma 3, lett. p) della L.84/94 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal competente Ufficio ABD-LP-NAPOLI in merito alla modifica del regolamento in questione;
- ACQUISITO il parere della Capitaneria di Porto di Napoli con nota pervenuta in data 12/01/2023prot.AdSP n.827
- ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini di cui all'art.10, co. 4, lett.c) della legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii.;



ORDINANZA N. 27 /2023

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento degli approdi di unità a vela presso la darsena Acton del porto di Napoli".

Art.2

Con l'entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone e alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data del 1° maggio 2023.

IL PRESIDENTE

2 8 APR. 2023

REGISTRATA IL 02.05.2023



REGOLAMENTO DEGLI APPRODI DI UNITA' A VELA PRESSO LA DARSENA ACTON DEL PORTO DI NAPOLI

Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'uso delle banchine portuali della Darsena Acton del porto di Napoli evidenziate nella planimetria e le relative modalità di assegnazione degli ormeggi.

L'ormeggio a tali banchine è destinato alle unità da diporto a vela, così come definite dalla vigente normativa sul diporto nautico, che effettuano servizio di charter nautico nonché alle unità a vela di proprietà e/o noleggiate/in leasing di enti del terzo settore come individuati all'art.4 del D.Lgs 117/2017-Codice del Terzo Settore.

Per queste ultime sono destinati solo ed esclusivamente i primi sei posti del tratto di banchina-lato via Acton, come individuati dal grafico allegato alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale (in seguito AdSP) si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo delle predette aree di banchina per attività legate a manifestazioni di particolare interesse nautico, previa acquisizione del parere tecnico e di sicurezza della navigazione della Capitaneria di porto di Napoli, ovvero per l'accosto di altre tipologie di unità da diporto (di cui all'art.11), sempre che vi sia la disponibilità del posto di ormeggio al termine della procedura per le unità da diporto di cui al comma 2.

Art.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **Darsena Acton**, le banchine (distinte in lato A e lato B) e lo specchio acqueo indicato nella planimetria allegata al presente Regolamento;
- per **servizio di charter nautico**, l'attività di locazione al pubblico di imbarcazioni a vela sia monoscafo che catamarano;
- per **esercenti il servizio di charter nautico**, le ditte individuali e/o società previste dal codice civile in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente regolamento e che abbiano presentato istanza ai sensi dell'art.4 del presente regolamento;
- per **enti del terzo settore**, quelli definiti dall'art.4 del D.Lgs n.117/2017 (codice del terzo settore) e che risultano iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

Art.3 GENERALITA'

Presso le banchine della darsena Acton possono ormeggiare imbarcazioni da diporto a vela sia monoscafo che di tipo catamarano, aventi le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza f.t.: 15 mt.
- Pescaggio: 2,5 mt.



Potranno essere esaminate, di volta in volta, sentita la Capitaneria di Porto, e compatibilmente alla disponibilità dei posti, domande di ormeggio relative ad unità aventi caratteristiche di lunghezza superiore a quelle indicate nel comma precedente qualora il relativo ormeggio non incida sugli aspetti della navigazione nella Darsena Acton anche mediante la disposizione di un ormeggio affiancato alla banchina.

Agli effetti della precedente disposizione, al soggetto richiedente verranno assegnati i posti di ormeggio necessari per assicurare un ormeggio affiancato alla banchina.

Le unità da diporto devono essere ormeggiate conformemente al piano di ormeggio nel limite naturale del pescaggio così come indicato nella planimetria.

I posti di ormeggio sono indicati sul fronte delle banchine da idonea segnaletica 10 posti lato giardinetti e 11 posti lato via Acton. Di questi ultimi i posti indicati con i nn.11-12-13-14-15-16 sono riservati agli enti del terzo settore.

Il posto indicato con A (a fianco del n.9) può essere assegnato solo se esistono le condizioni di sicurezza in relazione alla profondità del fondale ed al pescaggio dell'unità da diporto di volta in volta, sentita la Capitaneria di Porto.

Il posto indicato con 15b può essere utilizzato da imbarcazione a vela di tipo catamarano che effettua servizio charter.

Ai fini della eventuale assistenza la società armatrice dell'unità alla quale è stato assegnato l'ormeggio deve predisporre tutto quanto necessario per effettuare corrette manovre di ormeggio.

Ciascuna società deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio assegnato, con divieto di ormeggiarsi altrove.

In caso di inottemperanza, l'AdSP provvederà ad informare l'Autorità Marittima o l'Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di specchio acqueo demaniale con la conseguenziale emanazione dei provvedimenti ai fini dello sgombero dell'area oltre che del versamento degli indennizzi dovuti (corrispettivo di cui al successivo art.7 maggiorato del 200% ai sensi dell'art.8 L.494/93).

Analoga procedura sarà eseguita nel caso una unità da diporto continui a restare ormeggiata nel posto assegnato oltre il periodo autorizzato senza averne titolo.

Art.4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Ai fini del presente regolamento possono presentare istanza solo i soggetti esercenti il servizio di charter nautico nonché quelli indicati all'art.1 e appartenenti al Terzo Settore, come definiti al precedente art.2

Le istanze devono essere presentate complete della documentazione di seguito indicata entro le date previste nel successivo art.6:

- Certificato Camera di Commercio relativo alla società o ditta individuale proprietaria dell'imbarcazione e/o titolare del contratto di leasing o di noleggio;
- Estratto RID (Registro Imbarcazioni da Diporto) o documentazione dalla quale si evinca inequivocabilmente la proprietà delle imbarcazioni da diporto o contratto di leasing/noleggio. In tale ultimo caso allegare dichiarazione/attestazione di armatore presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità. Detta documentazione deve essere prodotta con data non antecedente a mesi 3;



- Copia delle fatture o ricevute fiscali emesse dalla società per l'esercizio dell'attività di noleggio nei confronti di persone fisiche/giuridiche dalle quali si evinca nominativo o numero iscrizione unità. Tale documentazione deve essere relativa all'attività di noleggio effettuata nel periodo estivo precedente, ove la società abbia svolto attività di charter.

Gli Enti del Terzo Settore devono documentare la domanda di ormeggio con: numero di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore-RUNTS; relazione descrittiva del progetto di natura sociale da svolgersi strumentalmente mediante l'imbarcazione ormeggiata in darsena con indicazione dei soggetti istituzionali pubblici promotori/finanziatori; atto costitutivo e statuto; licenza di navigazione.

Art.5 REQUISITI

I soggetti che intendono accedere alla disciplina del presente regolamento devono possedere i requisiti di seguito indicati.

1. Per chi svolge attività di charter nautico:

- essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio con attivato il relativo oggetto sociale e nei confronti dei quali non siano in atto procedure concorsuali;
- dimostrazione tramite la documentazione contabile di cui all'articolo che precede dell'effettivo esercizio di attività di noleggio nautico nella stagione estiva precedente a quella per la quale si richiede l'ormeggio, ove la società abbia svolto attività;
- essere proprietari o titolari di contratti di leasing/noleggio dell'Unità da diporto;
- non avere ottenuto concessione di ambiti demaniali marittimi per ormeggio di unità da diporto o assimilabile negli ambiti di giurisdizione dell'AdSP (Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia);
- se la società armatrice ha già beneficiato dell'assegnazione di uno o più turni di ormeggio in darsena Acton non deve avere situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'AdSP e deve aver effettuato regolari e puntuali pagamenti delle tariffe di ormeggio dovute;

2. Per gli enti del terzo settore:

- essere regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore-RUNTS;
- dimostrazione tramite opportuna documentazione di svolgere un progetto di natura sociale mediante l'imbarcazione ormeggiata in darsena, con indicazione dei soggetti istituzionali pubblici promotori/finanziatori;
- essere proprietari o titolari di contratti di leasing/noleggio dell'Unità da diporto;
- non avere ottenuto concessione di ambiti demaniali marittimi per ormeggio di unità da diporto o assimilabile negli ambiti di giurisdizione dell'AdSP (Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia);
- se il soggetto richiedente ha già beneficiato dell'assegnazione di uno o più turni di ormeggio in darsena Acton non deve avere situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'AdSP e deve aver effettuato regolari e puntuali pagamenti delle tariffe di ormeggio dovute;



Art.6 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO

I posti di ormeggio alle unità da diporto a vela in servizio di charter nautico o di enti del terzo settore vengono assegnati dall'AdSP ai soggetti richiedenti che hanno prodotto istanza nei termini indicati e sono in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

L'assegnazione avverrà d'ufficio nei mesi di aprile (per il periodo estivo) e ottobre (per il periodo invernale). Le istanze di assegnazione devono essere presentate unitamente alla documentazione di cui all'art.4 entro il 1° aprile (per il periodo estivo) e il 1° ottobre (per il periodo invernale).

Ciascun soggetto richiedente può aspirare all'assegnazione di un solo posto barca per ciascun periodo, a meno che all'atto dell'assegnazione degli accosti i soggetti interessati siano inferiori a quindici (per il charter) ed a sei (per il terzo settore).

Ai soggetti richiedenti che a seguito della valutazione delle istanze pervenute siano ritenuti idonei ad accedere alla procedura, è assegnato il poto di ormeggio alla darsena Acton per il periodo in esame:

- periodo estivo: maggio ottobre
- periodo invernale: novembre aprile

mediante rilascio di specifica autorizzazione riportante le modalità e gli obblighi ai quali il soggetto autorizzato dovrà attenersi.

Qualora vengano presentate nei termini più domande per attività di charter nautico rispetto ai posti di ormeggio disponibili 15 posti ovvero vengano richiesti in concorrenza i medesimi punti di ormeggio, si procederà ad assegnare gli stessi mediante licitazione privata con offerta in rialzo rispetto al corrispettivo previsto dal successivo art.7. I soggetti concorrenti riceveranno apposito invito con le modalità di partecipazione alla procedura.

In caso di posti residui si procederà ad esaminare altre domande per ormeggio di altre Unità da diporto.

In ipotesi di posti residui, al termine delle procedure sopra indicate, potranno esaminarsi eventuali domande tardive, assicurando pubblicità alla procedura per un periodo di 5 giorni sul sito istituzionale. In ipotesi di concorrenza, si applicherà il precedente comma 5.

Qualora vengano presentate nei termini più domande da parte di Enti del Terzo Settore rispetto ai sei posti disponibili, le stesse potranno essere accolte solo in presenza di eventuali posti residui rispetto a tutte le assegnazioni effettuate per l'attività di charter nautico nell'ambito dei quindici posti a tal fine destinati.

Nel caso, invece, non vi sia disponibilità di posti di ormeggi liberi da poter assegnare, si procederà ad assegnare i sei posti di ormeggio destinati agli Enti del Terzo Settore ai richiedenti mediante sorteggio con procedura pubblica alla quale saranno invitati tutti gli operatori interessati, escludendo da tale procedura gli assegnatari che hanno usufruito del posto di ormeggio nell'ultimo biennio.

Quanto sopra, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva partecipazione di altri operatori in analogia a quanto previsto dall'art.36, comma 1 D.Lgs 50/2016.



Art.7 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO

Le società esercenti servizio di charter nautico nonché gli enti del terzo settore che hanno prodotto istanza ai sensi del presente regolamento, nei confronti dei quali viene rilasciata autorizzazione all'ormeggio, sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Assistenza all'ormeggio e al disormeggio delle unità da diporto;
- Servizio di ascolto radio sul canale di lavoro assegnato dalla Capitaneria di porto di Napoli allo scopo di ricevere indicazioni e prescrizioni circa le modalità di entrata e uscita delle unità dagli specchi acquei portuali;
- Guardiania e vigilanza sugli arredi e impianti dell'approdo, nonché sulle unità da diporto, per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento;
- La società armatrice deve informare il noleggiatore delle regole vigenti in ambito portuale e di tutte le prescrizioni di sicurezza previste dal presente regolamento. Di tale informazione la società armatrice ne deve conservare documentazione;
- Pagamento anticipato della tariffa di seguito indicata-valore 2023, da versare nei tempi e nei modi che saranno indicati dall'AdSP:
- A) Imbarcazioni a vela monoscafo: euro 4.053,00 per il turno di accosto estivo;
 - euro 3.377,50 per il turno di accosto invernale;
- B) Imbarcazioni a vela di tipo catamarano: euro 6.079,50 per il turno di accosto estivo;
 - euro 5.066,25 per il turno di accosto invernale;
- C) Imbarcazioni a vela di Enti del Terzo euro 731,45 per il turno di accosto estivo; euro 731,45 per il turno di accosto invernale;

Le suddette tariffe non possono essere in alcun caso frazionate in relazione a periodi di ormeggio inferiori a quelli previsti dal presente regolamento, salvo cause di forza maggiore opportunamente documentate e previa valutazione dell'AdSP.

Le suddette tariffe entrano in vigore a decorrere dal periodo invernale 2022 e sono soggette alle medesime indicizzazioni annuali previste dall'art.04 L.494/93 per i canoni demaniali.

Art.8 MOVIMENTAZIONE ED ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Le manovre delle Unità da diporto autorizzate all'accosto di cui al successivo art.10 o all'ormeggio presso il punto assegnato all'interno della darsena Acton devono essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni di sicurezza di seguito indicate:

- le Unità da diporto devono essere condotte esclusivamente da soggetti muniti di patente nautica;
- le Unità da diporto, quando all'ormeggio, devono essere munite di estintori a schiuma di grande capacità;
- le Unità da diporto devono essere munite di apparato VHF e devono fare ascolto sul canale 14 o 11 per comunicare alla centrale operativa della Capitaneria di Porto di Napoli le



intenzioni di entrare/uscire dagli specchi acquei portuali. L'ingresso/uscita dagli specchi acquei portuali deve avvenire solo previa autorizzazione della Capitaneria di Porto tramite VHF;

- le Unità da diporto devono entrare/uscire dal porto solo con propulsione a motore, a lento moto, navigando parallelamente e il più possibile vicino al molo San Vincenzo senza attraversare i bacini portuali.

In condizioni di particolare traffico, scarsa visibilità o emergenze in atto la Capitaneria di Porto di Napoli può sospendere la navigazione nei bacini portuali di unità da diporto ovvero anche di quelle che ormeggiano presso la darsena Acton.

L'ingresso e l'uscita dal porto non è consentito nelle fasce orarie di seguito indicate:

- 08.00 10.00
- 12.00 16.00
- 18,30 19.30
- 21.00 21.30

La Capitaneria di Porto e/o l'AdSP possono disporre il movimento e lo spostamento dell'unità su altri ormeggi, qualora si rendessero necessari, in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse all'operatività dell'approdo.

Art.9 NORME DI COMPORTAMENTO

Tutte le unità ammesse all'ormeggio presso la darsena Acton, devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza ed in regola con le disposizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità, in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine.

Qualora sia notato che una unità si trovi allo stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisata immediatamente la società armatrice o possessore, affinchè venga eliminato l'inconveniente.

Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti o in caso di urgenza l'unità sarà tirata a secco a spese e rischio della società armatrice, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Le unità ormeggiate devono osservare le prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione e dell'ormeggio impartite dalla Capitaneria di Porto.

Art.10 ORMEGGI DESTINATI AL TRANSITO

Le Unità da diporto a vela adibite al charter nautico in transito possono accedere ed ormeggiare in darsena, ove possibile e previa autorizzazione della Capitaneria di Porto, limitatamente al tempo necessario per effettuare imbarco/sbarco passeggeri e, comunque, dette imbarcazioni non possono in alcun modo rimanere all'ormeggio nelle ore notturne.

Chi accede alla darsena solo per il transito deve comunque osservare tutte le prescrizioni riguardanti le norme di comportamento contenute nel presente regolamento.



Art.11 ORMEGGIO DI ALTRE IMBARCAZIONI

L'AdSP potrà valutare la possibilità di autorizzare l'ormeggio di imbarcazioni di enti pubblici destinate ad attività istituzionali sempre che vi sia disponibilità residua di posti di ormeggio.

Per tali ormeggi deve essere versato il corrispettivo pari ad euro 731,45-valore 2023 soggetto ad indicizzazione annuale ai sensi dell'art.04 L.494/93.

Art.12 UTILIZZO COLONNINE PER FORNITURA IDRICA ED ELETRICA

Per ognuno dei n.20 posti di ormeggio presenti in darsena è prevista l'installazione di una colonnina in acciaio AISI 316L, dotata di 4 uscite idriche e 4 elettriche (16 e 32A) ed un contatore di lettura per ciascun erogatore. Ogni contatore verrà attivato mediante una tessera magnetica prepagata (ricaricabile mediante carta di credito o qualsiasi altra idonea soluzione) da utilizzarsi per attivare l'erogazione dei servizi da parte degli utenti. La tessera verrà consegnata in comodato d'uso contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'ormeggio. La società armatrice ne sarà responsabile per tutto il periodo di utilizzo del posto di ormeggio e la stessa dovrà essere riconsegnata al termine del periodo autorizzato.

Art.13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entro in vigore il **1º maggio 2023** e sostituisce il regolamento approvato con Ordinanza n.30/2021.

